



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 27204 del 26 febbraio 2015

COMUNE DI PIOMBINO

Servizio sviluppo economico e turismo
Via Ferruccio, 4
57025 – Piombino (LI)

*Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata
comunepiombino@postacert.toscana.it*

*alla c.a. della dott.ssa Lorella Zanaboni
lzanaboni@comune.piombino.li.it*

Oggetto: Attività di acconciatura. Sanzioni amministrative per l'assenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento dell'attività.

Con messaggio di posta elettronica del 18 febbraio u.s. codesto Ufficio ha indirizzato alla scrivente Amministrazione una richiesta di chiarimento in relazione alla nota prot. n. 13472 del 2 febbraio 2015, concernente la presenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento delle attività di acconciatura ed estetica. Il quesito formulato è volto a comprendere l'applicabilità della sanzione della sospensione dell'attività nell'ipotesi di elevazione da parte degli organi competenti di una sanzione amministrativa a seguito dell'accertamento della mancata presenza del responsabile tecnico.

Si premette che il chiarimento richiesto origina da un fraintendimento del testo della nota sopra menzionata. Nell'affermare che *«l'impresa potrà evitare il temuto rischio di sospensione dell'attività esercita nel caso di imprevista e momentanea assenza del responsabile tecnico ricorrendo alla preventiva designazione di più soggetti cui affidare il ruolo di responsabile tecnico, i quali possano nell'eventualità prestare la propria opera in temporanea sostituzione del responsabile tecnico che debba momentaneamente assentarsi»* non si operava infatti un rinvio alla sanzione amministrativa della sospensione dell'attività, irrogata dalla pubblica autorità, quanto piuttosto un riferimento alla necessità per l'impresa di sospendere temporaneamente la propria attività in concomitanza con l'assenza dell'unico responsabile tecnico da essa designato.

Come noto, la disciplina nazionale prevede, rispettivamente, con le norme di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174, ed all'articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi svolga le attività di acconciatura e di estetica in



assenza dei requisiti professionali o in violazione delle vigenti disposizioni, inflitte da parte delle Autorità competenti secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La sanzione della sospensione dell'attività potrebbe trovare applicazione, nella fattispecie in esame, solo ove essa fosse espressamente prevista, quale sanzione principale o in quanto sanzione amministrativa accessoria, da disposizioni di legge, di fonte statale o regionale, ovvero dai regolamenti comunali applicabili: è questo il caso, ad esempio, del disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge Regione Toscana 3 giugno 2013, n. 29 (Norme in materia di attività di acconciatore), in forza del quale è stabilita la «sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività» per la fattispecie, differente da quella sottoposta all'esame dello scrivente, di esercizio dell'attività in assenza della previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

F.TO GIANFRANCESCO VECCHIO